



COMUNE DI CAMPODIMELE

Il paese della longevità

(PROVINCIA DI LATINA)

DETERMINAZIONE N. 79

DEL **04-08-2025**

N. 177 del Registro Generale del 04-08-2025

SERVIZIO	AREA 3 "Territorio ed Ambiente"
----------	--

OGGETTO	CRITERI DI UTILIZZO E RIPARTIZIONE COSTI PER L'ACCESSO ALLACQUA DEL POZZO COMUNALE IN LOCALITÀ "POZZO BIFORCO"
---------	---

AREA III – Lavori Pubblici

IL CAPO AREA 3

"Territorio ed Ambiente"

Richiamato il decreto Sindacale n.05 in data 17.07.2024, con il quale viene conferito all'Arch. Andrea Raso l'incarico per l'esercizio delle funzioni dirigenziali e preposizione della titolarità dell'Area 3" Territorio ed Ambiente" del Comune di Campodimele;

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 24 luglio 2023, recante ad oggetto "Atto d'indirizzo disciplinante l'utilizzo del "Pozzo Biforco"", l'Amministrazione ha definito i criteri e le modalità per l'erogazione dell'acqua prelevata dal pozzo artesiano comunale, sito in località "Pozzo Biforco", destinata ad uso agricolo, zootecnico e per l'alimentazione dell'invaso antincendio, incaricando il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del relativo disciplinamento e prevedendo, tra l'altro, l'introduzione di un modulo di richiesta e di una tariffazione diversificata tra residenti e non residenti;

Premesso che:

- in località "Pozzo Biforco" è presente un pozzo con pompa sommersa di proprietà comunale, funzionante mediante pompa sommersa, adibito a uso irriguo per attività agricole, abbeveraggio del bestiame e alimentazione dell'invaso antincendio;
- durante il periodo estivo, l'uso di acqua potabile è soggetto a limitazioni, in assenza di specifica autorizzazione o concessione da parte dell'autorità competente, ai sensi del D.L. n. 39/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2023;
- per fronteggiare il perdurare della siccità e contenere i consumi idrici, il Sindaco adotta annualmente apposite ordinanze di limitazione e razionalizzazione dell'uso della rete idrica comunale, volte a sensibilizzare la popolazione e a promuovere un uso consapevole e responsabile dell'acqua potabile, in particolare nei periodi estivi di maggiore criticità;

Accertato che: gli agricoltori e allevatori del Comune di Campodimele hanno segnalato significative difficoltà dovute alla scarsità di risorse idriche, che incidono negativamente sui raccolti, sugli allevamenti e, più in generale, sulle attività produttive agricole, anche a uso domestico;

Atteso che è nella disponibilità del di questo Ente, in località Pozzo Bifolco, di un pozzo alimentato da una pompa sommersa, idoneo per garantire una riserva idrica costante a favore degli utilizzatori agricoli e zootecnici;

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale intende garantire un'equa distribuzione della risorsa idrica disponibile nei periodi di criticità, in modo da salvaguardare l'attività agricola e zootecnica, nonché gli interessi collettivi della comunità locale;
- risulta necessario disciplinare l'accesso all'acqua non potabile proveniente dal pozzo comunale di località "Pozzo Biforco" attraverso criteri oggettivi, trasparenti e rispettosi delle esigenze degli utenti, stabilendo al contempo forme di contribuzione per sostenere i costi del servizio, in particolare quelli legati al consumo energetico e alla manutenzione della pompa sommersa;

Precisato che:

- al fine di tutelare i residenti che già contribuiscono al bilancio comunale tramite i tributi locali, e garantire una ripartizione proporzionata e sostenibile dei costi generali di gestione del servizio, per i soggetti non residenti la quota è fissata in misura doppia;
- tale misura è giustificata dal fatto che i non residenti non partecipano in maniera continuativa alla fiscalità locale e, pertanto, non concorrono alle spese generali sostenute annualmente dal Comune per il mantenimento e la gestione dei servizi pubblici, inclusi gli impianti e le infrastrutture idriche del pozzo artesiano;

Ritenuto opportuno predisporre apposito modello di domanda che ogni richiedente dovrà presentare secondo un modello (*Allegato A*), che prevede l'indicazione della qualifica (*residente o non residente*) e della finalità dell'utilizzo dell'acqua (*agricolo e/o zootecnico*);

Stabilito che l'istanza sarà corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dovrà attestare:

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci;
- di essere consapevole della natura non potabile dell'acqua e del divieto di utilizzo per scopi diversi da quelli agricoli o zootecnici, incluso il consumo umano o l'uso domestico;
- di accettare le condizioni previste dalla presente determinazione, comprese eventuali turnazioni, limiti d'uso e obblighi di corretto comportamento;
- di non utilizzare l'acqua per attività di commercializzazione o per servizi conto terzi;
- di accettare, se non residente, il pagamento della quota maggiorata come sopra specificata;

Considerato che l'adozione di tale disciplina consente di assicurare un controllo più efficace sull'utilizzo delle risorse idriche non potabili e di responsabilizzare i beneficiari del servizio in merito al rispetto delle regole e alla sostenibilità economica dell'intervento;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 (anticorruzione);

Ravvisata la propria competenza, ai sensi e in conformità della Legge 267/00;

DETERMINA

1. La premessa, la narrativa che precede la quale, espressamente richiamata, qui è da intendersi integralmente riportata per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce integralmente la Determinazione del Responsabile dell'Area 3 "Territorio e Ambiente" n.89 del

Determinazione AREA 3 "Territorio ed Ambiente" n. 177 del 04-08-2025 - Pagina 3 di 5 - COMUNE DI
CAMPODIMELE

28.07.2023, avente ad oggetto "Disposizioni per l'utilizzo del pozzo 'Biforco'";

- 3. Di approvare**, per il periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 ottobre di ogni anno, l'attivazione del "Pozzo Biforco", destinato all'approvvigionamento idrico per usi irrigui e zootecnici, con copertura delle spese relative al consumo di energia elettrica e all'usura della pompa sommersa;
- 4. Di vietare** l'utilizzo della risorsa idrica per usi diversi da quelli indicati, quali l'impiego per scopi igienico-sanitari, alimentari, domestici, industriali, per la trasformazione di prodotti agricoli, per la commercializzazione o per conto terzi, dichiarandosi l'acqua non potabile e destinata esclusivamente ad usi irrigui e zootecnici;
- 5. Di stabilire che, per** ciascun anno, l'importo della quota di compartecipazione al servizio è determinato come segue:
 - a.** Euro 80,00 per gli utilizzatori che impiegano l'acqua esclusivamente per fini agricoli (*irrigazione di orti, colture, frutteti, ecc.*);
 - b.** Euro 160,00 per gli utilizzatori che impiegano l'acqua per finalità zootecniche (*abbeveraggio animali, pulizia di stalle, ricoveri, ecc.*);
- 2. Di stabilire, altresì, che** la quota a carico dei non residenti è fissata in misura doppia rispetto a quella prevista per i residenti, quale misura compensativa in ragione della non partecipazione continuativa alla fiscalità comunale e al fine di garantire equità nel riparto dei costi tra gli utenti;
- 3. Di disporre** che ogni richiedente l'utilizzo dell'acqua proveniente dal Pozzo dovrà presentare al protocollo dell'Ente il modulo di domanda, di cui all'Allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, attestante:
 - a.** i dati anagrafici del richiedente;
 - b.** la qualifica del richiedente (residente o non residente);
 - c.** la finalità d'uso, esclusivamente agricola e/o zootecnica;
 - d.** l'accettazione espressa delle condizioni stabilite dall'Ente;
 - e.** l'impegno a non destinare l'acqua a fini diversi da quelli consentiti, con espresso divieto di utilizzo per scopi civili, igienico-sanitari, di commercializzazione o per attività di servizio conto terzi;
 - f.** la consapevolezza del carattere non potabile dell'acqua fornita.

- 4. Di attestare che,** in relazione al presente atto, non sussistono cause di conflitto di interessi e/o incompatibilità a carico del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 190/2012;
- 5. Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Andrea Raso

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CAMPODIMELE

Il paese della longevità

(PROVINCIA DI LATINA)

DETERMINAZIONE N. 177 DEL 04-08-2025

OGGETTO: CRITERI DI UTILIZZO E RIPARTIZIONE COSTI PER L'ACCESSO ALLACQUA DEL POZZO COMUNALE IN LOCALITÀ "POZZO BIFORCO"

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'Ufficio,

SI ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 04-08-2025, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Campodimele lì 04-08-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Arch. Raso Andrea

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.